

# Regolamento concernente l'esame degli aeromobili

**Modifica del 21 luglio 2008**

---

*L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)*

*ordina:*

I

Il regolamento del 15 aprile 1970<sup>1</sup> concernente l'esame degli aeromobili è modificato come segue:

*Titolo*

Ordinanza dell'UFAC  
concernente l'esame degli aeromobili

*Ingresso*

visto l'articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea (LNA),

*Sostituzione di espressioni*

*In tutto il testo l'espressione «Ufficio federale dell'aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» sono sostituite con l'espressione «UFAC».*

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Campo d'applicazione e diritto applicabile**

*Art. 1*

La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

<sup>1</sup> RS 748.215.2

<sup>2</sup> RS 748.0

<sup>3</sup> RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna ([www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch)).

- a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b. regolamento (CE) n. 2042/2003;
- c. regolamento (CE) n. 1702/2003.

*Titolo prima dell'art. 1a*

## **Sezione 2: Estensione dell'esame**

*Art. 1a*

<sup>1</sup> L'UFAC accerta mediante esami la conformità dell'aeromobile all'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995<sup>4</sup> concernente la navigabilità degli aeromobili e all'ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996<sup>5</sup> sulle emissioni di aeromobili.

<sup>2</sup> Gli esami comprendono:

- a. l'esame delle prove di navigabilità e dei documenti pertinenti;
- b. l'esame, per sondaggi, dello stato degli aeromobili al suolo e in volo.

*Titolo prima dell'art. 2*

## **Sezione 3: Genere d'esame**

*Art. 2 cpv. 1 lett. a terzo trattino e 2*

<sup>1</sup> Gli esami sono fatti sotto forma di primi esami o di esami completivi:

- a. i primi esami comprendono:
  - l'esame di serie (esame di riproduzione, esame parziale di riproduzione, esame d'entrata) per conseguire il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Titolo prima dell'art. 3*

## **Sezione 4: Procedura d'esame**

*Art. 3 cpv. 1 e 1bis*

<sup>1</sup> Le domande d'organizzazione dei primi esami e di quelli completivi precedenti l'esportazione devono essere presentate all'UFAC. Gli altri esami completivi sono ordinati dall'UFAC.

<sup>4</sup> RS 748.215.1; RU 2008 3629

<sup>5</sup> RS 748.215.3

<sup>1bis</sup> In caso di esame per il rilascio di un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità limitato o un'autorizzazione di volo, il richiedente deve indicare per che tipo di operazioni verrà impiegato l'aeromobile.

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> Di norma, l'esame inizia, al più presto, due settimane dopo la ricezione della documentazione completa e dopo che l'aeromobile è stato iscritto nella matricola svizzera. Su domanda scritta, l'UFAC può prevedere deroghe a questa disposizione.

*Art. 9* Rapporto d'esame

<sup>1</sup> Al termine dell'esame vengono preparati un rapporto e una conferma dell'avvenuto esame.

<sup>2</sup> Nel rapporto d'esame sono menzionati gli eventuali difetti e i termini d'esecuzione dei lavori necessari. Se l'esame deve essere ripetuto, ne è fatta espressa menzione nel rapporto.

<sup>3</sup> Il rapporto d'esame è parte integrante dell'incarto tecnico dell'aeromobile e deve essere custodito dal proprietario o dall'esercente iscritto.

<sup>4</sup> La conferma dell'avvenuto esame va tenuta a bordo dell'aeromobile.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli esami sono riscosse le tasse stabilite nell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>6</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

21 luglio 2008

Ufficio federale dell'aviazione civile:  
Raymond Cron

<sup>6</sup> RS 748.112.11

